



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 09/07/2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

\*\*\*\*\*

Il giorno 09/07/2013, alle ore 21:01, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

### Presenti

DEL BEN DANIELE  
VENGHI CLAUDIO  
PIAZZONI DANIELE  
ORENI MONICA  
CRESPI ALESSANDRO  
PARACCHINI CARLO  
MORELLI MARCO  
VEDOVATI MAURIZIO  
BIELLI ORIETTA  
RADICI UMBERTO  
TOSCANO FRANCO MARIA

### Assenti/Assenti giustificati

MARELLI CHIARA  
CAPOTI FRANCESCO

**Membri ASSEGNATI 13    PRESENTI 11**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono altresì presenti la responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Giulia Mangiagalli e la responsabile dei Servizi Amministrativi Dott.ssa A. Simonetta Panara;

Alle ore 21.37 il Sindaco – Presidente introduce l'argomento ed illustra la proposta;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista al seguente relazione- proposta;

**VISTO** l'art. 14 del D.Lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1-** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” – TARES;

- **comma 22-** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- **comma 23-** Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- **comma 24 -** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

- **comma 25-** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

- **comma 46-** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le

*tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sulla G.U. del 29-12-2012, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 giugno 2013, prorogato, peraltro al 30/09/2013 dall'art.10 comma *quater* della legge di conversione n.64/2013 del D.L. 35/2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale nr.59 del 30/05/2013, con la quale si provvedeva alla nomina del Funzionario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella persona del Responsabile dell'area Servizi Amministrativi ai sensi del comma 36, dell'art. 14 D. L. 6 201/2011, e contestualmente si approvava lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** lo schema di Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi- TARES, composto da n.36 articoli, oltre alla Tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, all'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il suddetto regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.52 comma 2 D.Lgs 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, si provvederà alla trasmissione telematica del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze atto per la sua pubblicazione sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed .i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

Il Consigliere Sig. Umberto Radici segnala dubbia interpretazione dell'art. 7, comma 1, lettera a, primo punto;

Il Sindaco-Presidente propone di inserire dopo la parola “altezza” le parole “massima al colmo”, nonché di aggiungere dopo la parola “sottotetti” la parola “accessibili”

Dopo ampia discussione, con l'intervento del Consigliere Sig. Franco Maria Toscano e risposte da parte Sindaco – Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti;

Il Sindaco pone in votazione l' emendamento proposto dal Sindaco – Presidente – Presidente e dal Consigliere Sig. Radici;

Alle ore 22.04 essendo presenti e votanti n. 11 consiglieri comunali;

Con voti unanimi resi ed espressi in forma palese è approvato l'emendamento proposto dal Sindaco – Presidente e dal Consigliere Sig. Radici;

Il Sindaco – Presidente quindi pone in votazione il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi-Tares come sopra emendato ed allegato al presente atto.

Alle ore 22.05 essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali;

Con voti:

Favorevoli nr. 7

Astenuti nr. 4 (Orietta Bielli, Franco Maria Toscano, Umberto Radici, Marco Morelli)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, composto da n.36 articoli, oltre alla Tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come sopra emendato;
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
- 4) Di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012.

Successivamente, alle ore 22.05, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Orietta Bielli, Franco Maria Toscano, Umberto Radici, Marco Morelli), espressi in forma palese dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.





Comune di Rosate  
(Provincia di Milano)

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES

Approvato con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n..... del.....

*MANU*

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto Attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del Tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi e vincolo di solidarietà</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali ed Aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali ed Aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Superficie degli immobili</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Calcolo e determinazione della tariffa</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Classificazione delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Scuole Statali</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Poteri del Comune</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Disposizioni per l'anno 2013</i>	<i>Pag. 15</i>

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolarmente prevista dall'art.52 del D.Lgvo n.446/97, disciplina le modalità di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Rosate, secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) e del D.P.R. 27/04/1999 N.158, istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. I rifiuti assimilati sono disciplinati come da Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 31/03/2007.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

**Art. 2**  
**Componenti del Tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune (sicurezza, manutenzione, illuminazione,.....) determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 19 del presente regolamento.

**Art. 3**  
**Soggetto Attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 4**  
**Presupposto per l'applicazione del Tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati nel successivo art.6.

**Art. 5**  
**Soggetti passivi e vincolo di solidarietà**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Art. 6**

### **Locali ed aree scoperte soggetti al tributo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

## **Art. 7**

### **Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

#### **a) Utenze domestiche**

- solai e sottotetti accessibili di altezza massima al colmo inferiore a 170 centimetri;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) che di arredi;
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **b) Utenze non domestiche**

- locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;



- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
- i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 8**

### **Produzione dei rifiuti speciali non assimilati**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani o assimilati), la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione i seguenti indici riduttivi:



- locali ed aree destinate al deposito - 20%
- locali ed aree destinate alla lavorazione - 50%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i contribuenti interessati provvedano ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio ecologia.

#### **Art. 9**

#### **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 170 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 10**

#### **Calcolo e determinazione della Tariffa**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, 8 del D.L. 201/2011, il quale è redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'autorità competente. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.

2. Il gettito complessivo del tributo, risultante dal piano finanziario di cui al comma 1, deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche poste fuori dal perimetro urbano. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. Qualora, in fase di determinazione a consuntivo dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero costi di gestione superiori a quelli preventivati in sede di approvazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi di cui al comma precedente, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo;

5. Eventuali maggiori introiti o minori costi di gestione verificati a consuntivo rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione delle tariffe, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **Art. 11**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività

stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

## **Art. 12**

### **Classificazione delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero di componenti devono essere, altresì, considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni. Non devono invece essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonchè i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni nell'anno solare, e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei componenti, di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt. 21 e 22.

3. Per le utenze domestiche, dotate di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet) e di arredamento, a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale ovvero iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione di cui al successivo art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.

4. Per tutte le utenze domestiche a disposizione come indicate al precedente comma 3, dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 1 unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

## **Art. 13**

### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**Art. 14**  
**Obbligazione Tributaria**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

**Art. 15**  
**Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**Art. 16**  
**Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza e avrà decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

**Art. 17**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del tributo gli edifici utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS- riconosciute come tali dall'art. 10 del D.Lgvo n.460 del 04/12/1997.
2. L'esenzione di cui sopra è concessa su domanda dell'interessato a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le esenzioni competono anche per l'anno successivo fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora queste vengano a cessare, l'obbligo del pagamento decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che garantivano l'agevolazione.
3. Le esenzioni sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Art. 18**

### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e maggiorandola di un importo percentuale sino al 100 per cento. Tale importo viene determinato annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe del tributo previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base della Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come segue:
  - per i banchi alimentari : cat. 29;
  - per i banchi non alimentari: cat. 16.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al successivo art. 19 del presente regolamento.

## **Art. 19**

### **Componente servizi del Tributo: la maggiorazione**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi. Tale disposizione non trova applicazione per l'anno 2013.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui al presente regolamento.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 .

**Art. 20**  
**Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art.20.

**Art. 21**  
**Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 22**  
**Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio del possesso, detenzione, occupazione dei locali e/o aree.

2. Le dichiarazioni di variazione o di cessazione dell'utenza devono essere presentate entro 60 giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli, predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;

- c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
- d) il titolo dell'occupazione/detenzione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto di godimento...), natura e destinazione dell'occupazione.
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento, salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 23 Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

#### **Art. 24 Riscossione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il numero delle rate con le quali effettuare i pagamenti ed i termini di scadenza degli stessi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'art.10. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo

#### **Art. 25 Importi Minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 19 e del tributo provinciale di cui all'art. 20 è inferiore ad € 9,00.

#### **Art. 26 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 27**  
**Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione per i servizi indivisibili, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**Art. 28**  
**Sanzioni ed Interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal tasso legale vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

**Art. 29**  
**Riscossione Coattiva**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 30**  
**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**Art. 31**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 32**  
**Norma di Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Articolo 33**  
**Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.  
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.

**Articolo 34**  
**Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 35**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il Comune di Rosate continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Articolo 36**  
**Disposizioni per l'anno 2013**

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 35 dell' 8/4/2013, convertito con modificazioni dalle legge n.64 del 06/06/2013, si dispone, per il solo anno 2013:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono state stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 17 del 23/05/2013 pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, saranno inviati ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero indicate le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto- legge n. 201, del 2011;
- d) il comune non può aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).



**ALLEGATO 1****TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<b>CLASSE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
1	<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	<b>Cinematografi e teatri</b>	cinematografi, teatri, sale corse
3	<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali
4	<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili
5	<b>Stabilimenti balneari</b>	stabilimenti balneari
6	<b>Esposizioni, autosaloni</b>	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
7	<b>Alberghi con ristorante</b>	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	<b>Alberghi senza ristorante</b>	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	<b>Case di cura e di riposo</b>	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	<b>Ospedali</b>	Ospedale
11	<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri.
12	<b>Banche ed istituti di credito</b>	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</b>	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
14	<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.

15	<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato</b>	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici.
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	attività industriali con produzione di beni
21	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie,
23	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b>	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche
24	<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio</b>	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	<b>Ipermercati di generi misti</b>	ipermercati, centri commerciali
29	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b>	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	<b>Discoteche, night club</b>	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub.



## COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - [WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT](http://WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT) - Partita Iva 03602750154 - Cod. Fiscale 82000610152

Il sottoscritto Rag. Claudio Garavaglia, Revisore Unico del Comune di Rosate.

### ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 09/07/2013 avente per oggetto:  
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI-TARES";

### VISTI

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 dal Responsabile dell'area Servizi Amministrativa Dott.ssa A. Simonetta Panara;

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 della Responsabile dei servizi finanziari dott.ssa Giulia Mangiagalli;

### ESPRIME

Parere favorevole ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e s.m. e i. come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 a:

1. Approvare l'allegato regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi- TARES";
2. Demandare ai competenti Uffici Comunali l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione.

Rosate, 19/06/2013

IL REVISORE UNICO  
Rag. Claudio Garavaglia





**Comune di Rosate (Mi)**  
**UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DELIBERAZIONE C.C. N° 24 DEL 9/7/2013

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI-TARES**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Li 19/6/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Li 19/6/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

**L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO**

Li 19/6/2013

IL REVISORE DEL CONTO  
F.to Rag. Claudio Garavaglia



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31/7/2013 al 16/8/2013

Rosate, 31/7/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annachiara Affaitati

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 31/7/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annachiara Affaitati